



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
COMUNE DI POMAROLO



Piano Regolatore Generale di POMAROLO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Quinta variante

Settembre 2024
Revisione marzo 2025

Progetto di variante al P.R.G.:

ufficio urbanistico della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro:

*arch. Rudi Brunelli
geom. Alessandra Simeoni
geom. Stefano Marcolini*

***IL SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO***

Dott. Antonio Salvago

<i>Prima adozione:</i>	<i>Delibera Consiglio comunale</i>	<i>n. 4</i>	<i>dd. 15.04.2024</i>
<i>Adozione definitiva:</i>	<i>Delibera Consiglio comunale</i>	<i>n. 29</i>	<i>dd. 28.11.2024</i>
<i>Approvazione:</i>	<i>Delibera Giunta Provinciale</i>	<i>n.</i>	<i>dd.</i>

In vigore dal

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente variante, redatta ai sensi dell'art.39 della L.P. 15/2015, ha come obiettivo l'aggiornamento dello strumento urbanistico in vigore con riferimento alle dinamiche socio economiche in atto ed alla necessità di orientare le strategie di sviluppo e di salvaguardia del territorio Comunale.

Come da avviso pubblico preliminare alla Variante al Piano Regolatore Generale pubblicato dal 22.01.2019 al 21.02.2019 la finalità del progetto di questa variante è il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- rivalutazione urbanistica di alcune aree e modifiche puntuali di carattere non sostanziale;
- adeguamento ai piani stralcio del PTC;
- aggiornamento dello strumento urbanistico alle nuove esigenze emerse sul territorio comunale anche sulla base di proposte/osservazioni avanzate da cittadini, enti pubblici, associazioni, gestori di servizi pubblici o d'interesse pubblico nonché dagli enti territoriali limitrofi;
- valutazione delle richieste di stralcio dell'edificabilità presentate ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015 , n.15;
- verifica puntuale delle previsioni contenute nel PRG vigente in materia di vincoli espropriativi al fine di adeguare il piano regolatore alle disposizioni di cui all'art.48 della L.P. 15/2015 in materia di efficacia e durata dei vincoli preordinati all'esproprio;
- rettifica errori materiali e chiarimenti normativi.

La presente Variante Generale al PRG, in primo luogo, si è quindi occupata dell'adeguamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico comunale, allineando il PRG al piano stralcio del PTC recentemente entrato in vigore in materia di aree agricole e di aree di protezione fluviale integrando l'art.51 delle Norme di Attuazione con il tematismo "*ambiti di interesse ecologico e paesaggistico*" e recependo in cartografia del Sistema Ambientale i relativi ambiti; la presente variante ripianifica, inoltre, le destinazioni urbanistiche delle aree agricole del PUP che il PTC ha stralciato (ora aree bianche).

In seguito sono state valutate tutte le richieste pervenute dai privati durante la pubblicazione dell'avviso e, per volontà dell'Amministrazione comunale, sono state valutate anche le richieste pervenute successivamente alla scadenza dell'avviso sopra citato. Si è quindi disposto lo stralcio delle aree edificabili in conformità a quanto consentito dall'art. 45 comma 4 della legge urbanistica provinciale.

Sulle tavole di raffronto sono evidenziate tutte le modifiche cartografiche puntuali introdotte dalla presente variante; anche le modifiche normative trovano evidenza nel documento di raffronto. Di seguito si illustrano sinteticamente le modifiche introdotte, per quanto non specificatamente

riportato nella presente relazione si rimanda al documento di autovalutazione denominato *Rapporto Ambientale*.

1. Modifiche cartografiche

1.1 Savignano. Su richiesta dei privati ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 04.08.2015, il PL 16 è stato eliminato e le aree interessate, essendo in prossimità di aree aperte e al pari di quelle adiacenti, vengono modificate in agricole di rilevanza locale (art.34), con il perimetro dello specifico riferimento normativo di cui all'art. 3 comma 4, che stabilisce l'inedificabilità decennale dell'area.

1.2 Savignano. A seguito dell'eliminazione del PL 16 (punto 1.1), la viabilità locale in potenziamento, non più necessaria, è stata modificata in area agricola di rilevanza locale (art. 34).

1.3 Savignano. L'area prima inserita nel PL 16, in questa sede stralciato (vedi punto 1.1), su richiesta del privato, viene modificata in verde privato (art. 47) e assoggettata a permesso di costruire convenzionato PC 69 per permettere al proprietario la realizzazione di alcuni garage interrati; il particolare stato dei luoghi impone l'allargamento del tratto di strada prospiciente il fronte della costruzione ipogea al fine di metterlo in sicurezza e di garantire adeguati spazi in corrispondenza degli accessi. Le opere di allargamento e la cessione della relativa superficie sono poste a carico dei privati che promuovono l'intervento, secondo le modalità che saranno concordate con l'Amministrazione.

1.4 Savignano. In seguito alla richiesta dei privati ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 04.08.2015, l'ambito residenziale riconducibile al tessuto urbano del centro abitato ora in completamento è stato modificato anche in coerenza con lo stato dei luoghi (stradina di accesso/giardino pertinenziale), in verde privato (art. 47) con il vincolo decennale di inedificabilità (art. 3 comma 4 delle N.d.A.).

1.5 Svignano. Su istanza privata, l'area attualmente a bosco e ricadente in penalià elevate (P4 incendi) è stata modificata in aree agricole (art. 32) come da autorizzazione PAT n.455 dd 22/09/2014.

1.6 Pomarolo. E' stata stralciata la previsione urbanistica di *aree per impianti e attrezzature tecnologiche* in quanto, i lavori per la realizzazione del serbatoio comunale, sono terminati senza l'interessamento di tale porzione superficiale. L'area viene riclassificata come area agricola di rilevanza locale (art. 34).

1.7 Pomarolo. Come da richiesta del privato ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 04.08.2015, parte dell'attuale area in completamento (p.f. 278/3) è stata modificata in verde privato (art. 47) in coerenza con lo stato dei luoghi (giardino pertinenziale p.ed. 431) con vincolo decennale di inedificabilità di cui all'art.3 comma 4 delle N.d.A..

1.8 Pomarolo. Come da richiesta del privato ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 04.08.2015, l'attuale area in completamento è stata modificata, in coerenza con lo stato dei luoghi (giardino

pertinenziale), in verde privato (art. 47) con vincolo decennale di inedificabilità di cui all'art.3 comma 4 delle N.d.A.;

1.9 Pomarolo. Su richiesta del privato visto il non interesse dei proprietari all'ampliamento dell'edificio, l'area in aree libere in centro storico, è stata modificata in verde storico (art. 24) considerata favorevolmente anche l'opportunità di preservare l'integrità dell'area a verde da parte dell'Amministrazione comunale che rende l'ambito inedificabile (sopra e sotto il suolo e non passibile di occupazione al fine di eventuali ampliamenti laterali).

1.10 Pomarolo. A seguito di richiesta dei proprietari, l'edificio rurale attualmente ricadente nel centro storico e assoggettato alla categoria operativa R6 è stato modificato in "*manufatto accessorio*" con vincolo del mantenimento della destinazione agricola. E' stata redatta la nuova scheda n.14/A per meglio evidenziare tale modifica e per l'inserimento di alcune specifiche normative riguardo agli interventi ammessi su tale manufatto al fine della riqualificazione architettonica e funzionale.

1.11 Pomarolo. Su richiesta del privato visto il non interesse dei proprietari all'ampliamento dell'edificio, l'area in aree libere in centro storico, è stata modificata in verde storico (art. 24) considerata favorevolmente anche l'opportunità di preservare l'integrità dell'area a verde da parte dell'Amministrazione comunale che rende l'ambito inedificabile (sopra e sotto il suolo e non passibile di occupazione al fine di eventuali ampliamenti laterali).

1.12 Pomarolo. Per soddisfare il fabbisogno di posti auto a servizio dell'abitato, del cimitero e della chiesa il perimetro del parcheggio di progetto viene ampliato inglobando l'area agricola limitrofa.

1.13 Pomarolo. L'area in completamento, come da richiesta ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 04.08.2015 è stata modificata, essendo riconducibile al tessuto urbano del centro abitato, in verde privato (art. 47) con vincolo decennale di inedificabilità di cui all'art.3 comma 4 delle N.d.A..

1.14 Pomarolo. Come da richiesta del privato ai sensi dell'art.45 comma 4 della L.P.15/2015, è stata modificata l'attuale destinazione dell'ambito ora in completamento (fascia di terreno inedificata ma di fatto giardino pertinenziale) in verde privato (art. 47) con vincolo decennale di inedificabilità di cui all'art.3 comma 4 delle N.d.A..

1.15 Pomarolo. Su richiesta di uno dei proprietari, nel PC 26 il lotto minimo è stato ridotto a 500 mq (prima 600 mq). Per soddisfare l'ulteriore richiesta di maggiore superficie interrata da adibire a garages, considerati anche la particolare forma della particella edificiale ed i vincoli che la rendono difficilmente edificabile fuori terra, e preso anche atto che tra i proprietari non è stato trovato un accordo per la presentazione di un progetto unitario, né edilizio, né relativo alle opere di urbanizzazione, nell'Ambito B, è stato ammesso un rapporto di copertura massimo del 50% anziché del 35% per regolamentare eventuali porzioni fuori terra che potranno essere realizzate previo accordo tra i privati. In sostanza quindi il proprietario del lotto B potrà realizzare liberamente un garage completamente interrato su tutta la particella fondiaria (esclusa l'area in cessione per la

futura realizzazione del marciapiede) con i conseguenti ingenti sbancamenti, oppure con accordo intavolato, un garage seminterrato o fuori terra la cui emergenza rispetto al piano di spiccato andrà computata ai fini del Rapporto di Copertura (Rc). Resta sempre valida la possibilità di fissare un diverso piano di spiccato all'interno del permesso di costruire se necessario in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) del RUEP.

Inoltre, è previsto che le opere di urbanizzazione a carico dei due ambiti possano essere progettate e realizzate in maniera indipendente all'interno di ciascun ambito. Spetterà all'Amministrazione in sede di convenzione verificare la coerenza dimensionale e funzionale delle opere di urbanizzazione/cessioni ritenute necessarie.

1.16 Pomarolo. La normativa del piano regolatore in vigore pone a carico dei privati (PC 26) la realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra queste anche l'allargamento stradale lungo i confini dei due ambiti (Via Case Sparse e via Candioli). Per errore materiale il vigente PRG ha indicato in cartografia il solo potenziamento di via Case Sparse omettendo quello di via Candioli, pertanto la presente variante inserisce in cartografia la simbologia del potenziamento anche sul tratto mancante.

1.17 Chiusole. In considerazione dei nuovi assetti urbanistici della frazione (realizzazione galleria, chiusura della strada, realizzazione parcheggi, etc.), è stata stralciata la previsione di un'area a verde pubblico poiché ritenuta non più di interesse collettivo ed è stata introdotta una destinazione agricola in coerenza con quanto già previsto per la adiacente porzione coltivata.

1.18 Savignano. Per presa d'atto della situazione reale, in corrispondenza della p.f.61/2 CC Savignano I viene inserita l'area tecnologica per la presenza del deposito acquedotto comunale in sostituzione della precedente previsione a bosco.

1.19 Servis. Per presa d'atto della situazione reale, in corrispondenza della p.f. 852 CC Pomarolo I viene inserita l'area tecnologica per la presenza del deposito acquedotto comunale in sostituzione della precedente previsione a bosco.

1.20 Pomarolo. Visto l'errore materiale riferito al perimetro del centro storico riportato sia sulla tavola del centro storico (1:1000) che sulla tavola del sistema insediativo (1:5000) in vigore dal 03.02.2009, la presente variante ha la finalità di aggiornamento cartografico dello stesso recependo il perimetro corretto riportato sulle Norme di Attuazione alla Scheda Tecnico Esplicativa n. 1. - progetto 65.

1.21 Pomarolo. Su richiesta dell'Amministrazione comunale (prot. n. 3690 dd 12/02/2024), si procede al recepimento cartografico della correzione materiale riguardante la retinatura di tutto l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 20 CC Pomarolo I in categoria di intervento R3, già effettuata ai sensi dell'art. 34 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 dall'Ing. Andrea Giordani (ex Responsabile del Servizio Tecnico) e approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 di data 18.06.2013 – BUR n. 30 di data 19/07/2013. Di tale procedura di correzione per errore materiale non era stata

data comunicazione allo scrivente Servizio Tecnico Urbanistico della Comunità della Vallagarina né in sede di variante 2015 né successivamente.

1.22 A seguito dell'osservazione prot. n. 3675 dd 14.06.2024, la p.f.114/3 CC Pomarolo II, viene ora esclusa dal PC 36, riducendone il perimetro, in quanto risulta essere già "*strada*". Dalla documentazione allegata e dalla verifica dello stato dei luoghi, la p.f. oggetto di osservazione, risulta essere parte integrante di via Masi.

1.23 Per errore materiale si riduce il perimetro del PC 26 escludendo la p.f. 75 CC Pomarolo I essendo tale ambito già di proprietà comunale. L'area ora di espansione interna al perimetro del PC 26 viene ora classificata come viabilità.

Altre modifiche cartografiche

Su richiesta dell'Amministrazione si stralciano dalle tavole del Sistema Ambientale i vincoli individuati dal PRG non facenti parte quindi di elenchi di vincoli provinciali ed elencati nella Tabella 10 delle N.d.A. con riferimento all'art. 54 comma 1 lett.d) . Tali vincoli puntuali troveranno quindi riscontro solo sulle tavole del Sistema Insediativo, Produttivo e Infrastrutturale.

2. Modifiche per adeguamento al PTC

In adeguamento al piano tralcio del PTC sono presenti alcune modifiche riguardanti le aree agricole di seguito riportate:

2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 l'area agricola di rilevanza locale è stata modificata in area agricola di pregio;

2.2, 2.3, 2.11, 2.23 l'area agricola di rilevanza locale è stata modificata in aree agricole;

2.8, 2.9, 2.10, 2.15, 2.21, 2.22 l'area agricola è stata modificata in area agricola di pregio;

2.14 l'area a bosco è stata modificata in area agricola.

3. Ripianificazione aree espunte dal PTC (aree bianche):

A seguito della ripianificazione delle aree agricole e agricole di pregio del PUP espunte dal piano stralcio 2019 del PTC (*aree bianche*) previsto dall'art. 6 comma 1 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità (adottato con delibera G.P. 1343 dd 06/09/2019), sono state introdotte le seguenti nuove previsioni:

3.1 L'ambito assoggettato ad area agricola viene ora riclassificato come area agricola di rilevanza locale e soggetto allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in aree con penalità elevata (P4);

3.2 L'ambito assoggettato ad area agricola viene ora riclassificato come area agricola di rilevanza locale e soggetto allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in aree con penalità medie (P3);

3.3 L'ambito assoggettato ad area agricola viene ora riclassificato come area agricola di rilevanza locale;

3.4 Tale ambito, attualmente in area agricola di pregio, viene riclassificato in area a bosco;

3.5 Tale ambito, attualmente in area agricola di pregio, viene riclassificato in area a bosco;

3.6 Tale ambito, attualmente in area agricola di pregio, viene riclassificato in area a bosco;

3.7 Tale ambito, attualmente in area agricola di pregio, viene riclassificato in area a bosco;

3.8 L'ambito assoggettato ad area agricola viene ora riclassificato come area agricola di rilevanza locale e soggetto allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in parte in aree con penalità medie (P3) e in parte con altri tipi di penalità (APP);

3.9 L'ambito assoggettato ad area agricola di pregio viene ora riclassificato come area **a bosco** e soggetto allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in aree con penalità medie (P3);

3.10 Si è proceduto alla ripianificazione dell'area demaniale (demanio acque), ora area agricola di pregio, assegnandole la destinazione di elevata integrità;

3.11 L'area agricola viene ora classificata come area a verde privato soggetta allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in aree con altri tipi di penalità (APP);

3.12 L'area agricola viene ora classificata come area agricola di rilevanza locale e soggetta allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in aree con con altri tipi di penalità (APP);

3.13 L'area agricola viene ora classificata come area agricola di rilevanza locale e soggetta allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in parte in aree con altri tipi di penalità (APP);

3.14 L'area agricola viene ora classificata come area a verde privato soggetta allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in parte in aree con altri tipi di penalità (APP);

3.15 L'area agricola viene ora classificata come area a verde privato soggetta allo specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in aree con altri tipi di penalità (APP);

3.16 L'area agricola viene ora classificata come area agricola di rilevanza locale e soggetta allo

specifico riferimento di cui all'art. 3 comma 5 delle N.d.A. che rimanda agli artt. 15, 16 e 18 della CSP in quanto ricadente in parte in aree con con altri tipi di penalità (APP);

3.17 Tale ambito, attualmente in area agricola di pregio, viene riclassificato in area a bosco.

3.18 A seguito di verifica successiva all'adozione preliminare si è riscontrato che tale ambito è stato ripianificato in aree agricole di rilevanza locale senza darne evidenza.

3.19 Idem come al punto precedente.

La presente variante ha inoltre recepito, sulle tavole del Sistema Ambientale, gli ambiti di protezione fluviale di interesse ecologico e paesaggistico del piano stralcio tematico del PTC – 2019 e l'aggiornamento delle aree a rischio archeologico.

4. Modifiche alle Norme di Attuazione:

4.1 All'art.3 delle Norme sono stati aggiunti i seguenti specifici riferimenti normativi:

- comma 4 che prevede per le aree espressamente individuate in cartografia l'inedificabilità dell'area per un periodo minimo di 10 anni, ai sensi dell'art.45 comma 4 della L.P.15/2015;
- comma 5 che prevede in recepimento della CSP recentemente entrata in vigore, l'inedificabilità delle aree in quanto ricadenti in aree con penalità di cui agli artt.15, 16 e 18 della CSP.
- comma 5 sono state aggiunte le attività vietate nelle aree di rispetto idrogeologico di pozzi e/o sorgenti.

4.2 L'elaborato delle norme è stato poi aggiornato allineando il PRG al piano stralcio del PTC recentemente entrato in vigore in materia di aree agricole e di aree di protezione fluviale integrando l'art.51 con il tematismo "*ambiti di interesse ecologico e paesaggistico*" e inserendo il nuovo comma 7 per le specifiche normative degli ambiti fluviali di interesse paesaggistico ai sensi dell'art.23 allegato B della L.P.5/2008 e dal D.P.R. 15 febbraio 2006 e ss.mm..

4.3 Nella Tabella 8 "*Elenco strumenti attuativi, elementi e contenuti progettuali*" il "*progetto 16*" è stato stralciato a seguito della modifica della destinazione dell'area divenuta inedificabile a seguito della richiesta presentata dai lottizzanti.

4.4 Per quanto riguarda il "*progetto 22*", essendo già realizzato, si è ritenuto di stralciare la prescrizione "*...sarà eseguito con controtubazioni...*".

4.5 Nel "*progetto 26*," in seguito all'accoglimento della richiesta da parte di uno dei privati (proprietario p.f 76 ora Ambito B) e alla luce delle dinamiche intervenute tra le diverse proprietà, ora distinte in Ambito A, è stato ridotto il lotto minimo a 500 mq anziché 600 mq. Le opere di urbanizzazione previste per i due Ambiti potranno essere quindi realizzate anche in maniera indipendente all'interno di ciascun ambito ed entro la scadenza del PC; spetterà all'Amministrazione in sede di convenzione verificarne la coerenza dimensionale e funzionale delle

opere/cessioni previste. Si è ritenuto di specificare per quanto riguarda l'Ambito A, che la realizzazione del nuovo marciapiede lungo tutto il tratto delle particelle di proprietà e l'allargamento della strada comunale spetta al proprietario, mentre per l'Ambito B, nel caso di realizzazione solo di volumi interrati, si è ritenuto di ammettere un rapporto di copertura massimo del 50% del lotto anziché del 35%. In convenzione per quanto riguarda l'Ambito B, il proprietario, dovrà poi cedere a titolo gratuito l'area necessaria alla realizzazione del marciapiede lungo tutto il tratto lungo la strada comunale della particella di proprietà.

4.6 A seguito dello stralcio del PL16 a Savignano è stato predisposto un nuovo piano convenzionato "*progetto 69*" per dare la possibilità al proprietario delle particelle interessate di realizzare dei garages/depositi interrati.

4.7 Tabella 10:

- il titolo che richiama l'art. 54 comma 1 lett d) viene integrato con gli elementi geologici e geomorfologici (da 1 a 4) accorpendo quindi anche il n. 4 *Formazione di Chiusole* che diversamente da quanto indicato in precedenza non rientra tra gli elementi di cui alla lettera a).

4.8 Tabella 11: poiché è stata riscontrata una doppia numerazione n. 50 riferita a due portali in pietra si è provveduto alla distinzione attribuendo i nuovi numeri 50A e 50B aggiornando parallelamente anche la cartografia.

4.9 Tabella 15 "elenco dei cartigli" è stata aggiornata con lo stralcio del PL16 e l'inserimento del nuovo PC69.

4.10 stralciata.

4.11 In Norma all'art. 16 *Categorie Operative*, comma 7 "*Categoria dei manufatti accessori*" è stato stralciato il riferimento all'art. 3 comma 4 lett. a) del RUEP in quanto non corretto in virtù dell'esistenza dell'art. 13 "*Costruzioni accessorie*". Tali manufatti infatti non sono quelli realizzati secondo le indicazioni tipologiche del PRG relativamente alle costruzioni accessorie indicate dal RUEP, bensì manufatti che a seconda delle diverse fattispecie presentano caratteristiche tipologico-costruttive e dimensionali variabili e non riconducibili quindi a quelle del sopracitato art. 3 del RUEP; tali costruzioni sono rilevanti sotto il profilo urbanistico (volume), della superficie utile netta (SUN) e del rispetto delle distanze.

4.12 Il comma 1.2 dell'art. 35 è stato integrato con il riferimento alla Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11.

4.13 All'art. 40 è stato aggiunto il nuovo comma 10 relativo all'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade che deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).

4.14 E' stato aggiunto il nuovo comma 7 all'art. 42 riferito agli stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico previsti dalla L.2/2018.

4.15 Al comma 6 dell'art. 47 è stato stralciato il riferimento al PGUAP.

4.16 Il comma 3 dell'art. 50 è stato aggiornato alle normativa vigente relativa alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

4.17 L'art. 53 – Aree di tutela archeologica è stato sostituito con il testo aggiornato alla nuova denominazione dell'UMSt Soprintendenza e alla nuova normativa sui lavori pubblici.

5. Schede Edifici isolati e in centro storico:

5.1 Scheda n.12 Vista il parere richiesto dall'ufficio Tecnico comunale e la relativa nota PAT pervenuta in risposta (prot. PAT/RFS013-15/06/2023-0465844), si stralcia la locuzione “...*anche su diverso sedime...*” in quanto non coerente con la definizione della categoria della ristrutturazione edilizia disciplinata dall'art. 77, comma 1, lettera e), punto 4 della L.P. 15/2015.

5.2 Scheda n.14/A si rimanda al punto 1.10 sopra descritto.

5.3 Schede n. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 28 e 29 Anche per queste schede, vista la nota PAT di cui al punto 5.1, viene stralciata la locuzione “...*anche su diverso sedime...*”.